

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITA' DEI VEICOLI FUORI USO SOTTOPOSTI A FERMO FISCALE AI FINI DELLA ROTTAMAZIONE VALIDA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE N. 14 DEL 26 GENNAIO 2026.

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. La presente disciplina concerne la procedura per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo fiscale ai fini della rottamazione, ai sensi di quanto introdotto dall'art. 3 della Legge n. 14 del 26 gennaio 2026, che si trovino custoditi nel territorio del Comune di Piacenza.
2. La rottamazione di veicoli gravati da fermo fiscale potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di istanza formale, che il Comune di Piacenza ha approvato con delibera di Giunta, da parte del proprietario del veicolo o altro soggetto legittimato, al Comando di Polizia Locale di Piacenza.
3. A seguito di istruttoria, consistente in un accertamento tecnico mediante sopralluogo volto alla verifica della sussistenza dello "stato di abbandono del veicolo", il competente Ufficio di Polizia Locale provvederà al rilascio di certificato attestante l'inutilizzabilità del veicolo gravato da fermo fiscale.
4. Lo stato di abbandono è desumibile da indici oggettivi, quali degrado strutturale, assenza di parti essenziali, esposizione prolungata agli agenti atmosferici, presenza di vegetazione, mancata movimentazione del mezzo e contesto di abbandono, per esempio presenza di altri rifiuti dentro, sopra e/o nelle vicinanze del veicolo stesso. Tali elementi configurano l'assimilazione del veicolo alla categoria dei rifiuti.
5. Il certificato di inutilizzabilità costituisce titolo necessario per la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per la regolarizzazione di veicoli fuori uso soggetti a vincoli fiscali;

Articolo 2 - Tariffa per diritti di istruttoria

1. La procedura di cui alla presente disciplina rientra nei servizi a domanda individuale per cui il servizio è erogato previo pagamento di apposita tariffa a copertura dei costi per l'attività istruttoria che il Comune di Piacenza ha determinato con apposita delibera di Giunta comunale.

2. La tariffa deve essere versata al momento della presentazione dell'istanza secondo le modalità indicate dall'Ufficio competente che sarà introitata dal Comune anche in caso di istruttoria con esito negativo.
3. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato mediante circuito PagoPa.

Articolo 3 - Spese di rottamazione e radiazione del veicolo

1. Tutte le spese relative al trasporto, alla radiazione e alla demolizione del veicolo sono a totale ed esclusivo carico del proprietario del veicolo, o altro soggetto avente titolo sul bene medesimo; nulla potrà essere vantato o richiesto a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Piacenza per le suddette operazioni.

Articolo 4 – Debito fiscale

1. Il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità e la conseguente radiazione e demolizione del mezzo non comportano la cancellazione o l'estinzione del debito sottostante che ha originato il fermo fiscale.
2. Il provvedimento amministrativo rilasciato dal competente ufficio della Polizia Locale agisce esclusivamente sulla "materia", ossia il veicolo inteso come rifiuto, al fine di bilanciare ragioni di tutela ambientale, salute pubblica e decoro urbano con il diritto di credito spettante all'ente.
3. Resta fermo il diritto dell'ente creditore a rivalersi su altre forme previste dalla legge al fine di tutelare la propria posizione creditoria nei confronti del proprietario del veicolo/debitore.

Articolo 5 – Condizioni di procedibilità

1. Il rilascio della certificazione attestante lo stato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale ai fini della rottamazione da parte del Comando di Polizia Locale è subordinato all'esibizione, da parte dell'istante, della ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 2 della presente Disciplina.
2. Sulla richiesta di rilascio di attestazione come pure sull'attestazione stessa deve essere apposta la marca da bollo da 16,00 € (sedici/00 Euro).
3. L'istanza oggetto della presente disciplina rientra fra le domande e istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione volte a ottenere un provvedimento per le quali è prevista un'imposta di bollo fissa ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
4. L'attestazione rilasciata dal Comune integra, a tutti gli effetti, un certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Articolo 6 - Fase Istruttoria

1. La fase istruttoria, volta ad accertare lo stato di fatto del veicolo, è di competenza della Polizia Locale del Comune di Piacenza e consiste nel sopralluogo e nella verifica tecnico – amministrativa delle condizioni del veicolo stesso da parte degli operatori.
2. Durante il sopralluogo gli operatori devono verificare che il veicolo non sia riparabile, se non con costi sproporzionati, o che presenti un livello tale di degrado e abbandono tale da precludere qualsiasi idoneità all'uso.
3. Dello "stato di abbandono" del veicolo deve essere data documentazione mediante rilievo fotografico e redazione di verbale di sopralluogo che riassume le operazioni compiute e le conclusioni tecniche raggiunte durante l'ispezione stessa.
4. La durata della fase istruttoria è di 30 (trenta) giorni che decorrono dalla data di pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 2.
5. Dal momento della presentazione dell'istanza il proprietario del veicolo, o altro soggetto avente titolo, è obbligato a mantenere il mezzo nello stato di degrado e nelle condizioni oggettive accertate in sede di sopralluogo fino alla conclusione della procedura di rottamazione. È espressamente vietata la sottrazione di parti o componenti che possano mutarne la classificazione o lo stato rilevato.

Articolo 7 – Rilascio di Attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui all'art. 6, viene rilasciata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso ai fini della rottamazione che è il provvedimento amministrativo necessario per poter procedere con la demolizione del veicolo gravato da fermo fiscale.
2. Entro il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** dal rilascio dell'Attestazione il veicolo deve essere obbligatoriamente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e conferito a un centro di raccolta o demolizione autorizzato a cura e spese del richiedente.
3. L'inosservanza del termine perentorio di cui al precedente comma 2 comporta la classificazione del veicolo quale rifiuto abbandonato, con conseguente applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni previste dal D.Lgs. 209/2003 (artt. 5 e 13), ovvero dal D.Lgs. 152/2006 (artt. 231 e 255), individuate dall'organo accertatore in base alle caratteristiche tecniche del mezzo.

